

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SARDEGNA-SEZIONE SECONDA

RICORSO N. R.G. 132/2024

per Claudio Agnesa, Alessandra Anedda, Giorgia Aresu, Vanessa Ariu,
Raffaella Arru, Simone Atzori, Nicoletta Bonicelli, Adriano Capelli,
Immacolata Sara Carboni, Giovanni Carta, Manuela Cavaglieri, Claudia
Collu, Caterina Cui, Sara Deligia, Maria Assunta Floris, Giulietta Ghironi,
Giuseppina Iecle, Antonio Leporati, Laura Maninchedda, Valentina
Marceddu, Giulia Marotto, Angela Martinelli, Alessandra Masia, Federica
Mattana, Sabrina Milia, Alessandra Moi, Riccardo Montaldo, Fabrizio
Mullano, Rita Pani, Barbara Piras, Francesca Poddighe, Erika Polzot, Michela
Porcu, Maria Letizia Sabiucciu, Carla Schirru, Maria Francesca Tronci, tutti
rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Ibba, elettivamente domiciliati nel
suo studio in Cagliari, via del Platano n° 2, il quale dichiara di voler ricevere gli
avvisi alla p.e.c. n.ibba@egiuridiche.it e/o al numero fax 070.7961916,

CONTRO

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e Massimo Cambule; la
Ales S.r.l., in persona del Legale rappresentante in carica, non costituita in
giudizio.

E NEI CONFRONTI DI

Manuel Josè Virdis, Simone Podda, Nicola Cossu, Dario Piredda, Giulia
Congiu, Mattia Sorgia, Giovanni Luigi Palmas, Gian Luca Fanni, Antonella

B

Pisanu, Valentina Lovicu, Claudia Enna, Michela Di Rienzo, Marco Deiala, Alberto Serra, Roberta Marongiu, Katty Bistrussu, tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Costantino Murgia e dall'Avv. Silvia Curto; Emanuela Porcu, non costituita in giudizio, **controinteressati e pertanto destinatari della notifica**;

* * *

Procedendo all'integrazione del contraddittorio nel procedimento n. R.G. 132/2024 pendente dinanzi al TAR Sardegna mediante **notifica per pubblici proclami** ai controinteressati indicati,

AVVISA CHE

- 1) L'**Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede** è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda.
- 2) Il ricorso è stato iscritto al ruolo con il **numero di registro generale** 132/2024, con udienza pubblica fissata per il 24 settembre 2024.
- 3) **Ricorrenti** sono Claudio Agnesa, Alessandra Anedda, Giorgia Aresu, Vanessa Ariu, Raffaella Arru, Simone Atzori, Nicoletta Bonicelli, Adriano Capelli, Immacolata Sara Carboni, Giovanni Carta, Manuela Cavaglieri, Claudia Collu, Caterina Cui, Sara Deligia, Maria Assunta Floris, Giulietta Ghironi, Giuseppina Iecle, Antonio Leporati, Laura Maninchedda, Valentina Marceddu, Giulia Marotto, Angela Martinelli, Alessandra Masia, Federica Mattana, Sabrina Milia, Alessandra Moi, Riccardo Montaldo, Fabrizio Mullano, Rita Pani, Barbara Piras, Francesca Poddighe, Erika Polzot, Michela Porcu, Maria Letizia, Sabiucciu, Carla Schirru, Maria Francesca Tronci, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Ibba.

B

4) **Amministrazioni intime** sono la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e Massimo Cambule e la Ales S.r.l. in persona del Legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio.

5) Con il ricorso r.g. n. 132/2024 pendente innanzi al T.A.R. Sardegna i Ricorrenti hanno richiesto la declaratoria, previa sospensione degli atti impugnati a seguito di concessione della invocata tutela cautelare, della illegittimità dei **seguenti provvedimenti impugnati**:

- Determinazione n. 2684, Prot. Uscita n. 47411 del 22 dicembre 2023, mediante la quale sono stati pubblicati gli esiti provvisori delle prove scritte per il *“Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 98 unità di personale da inquadrare presso l'Amministrazione, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1, profilo professionale 'istruttore amministrativo'”*;
- allegato 1 alla 'Presenza d'atto degli esiti della prova scritta';
- Determinazione n. 0001917, Prot. n. 0035834 del 26.10.2021, con la quale è stato pubblicato il Bando per il *“Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 98 unità di personale da inquadrare presso l'Amministrazione, gli Enti, le Agenzie e le Aziende del sistema della Regione Autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo C1, profilo professionale 'istruttore amministrativo'”*;

B

- tutti i verbali del concorso nella parte in cui all'atto di estrazione delle prove la commissione di concorso non ha verificato che tutte le prove avessero la stessa lunghezza e difficoltà;
- verbali delle singole operazioni di verifica della regolarità delle operazioni concorsuali nella parte in cui la commissione e la società a cui è stato attribuito l'incarico di gestire l'esecuzione delle prove, la Ales S.r.l., hanno verificato la regolarità degli spazi ove si sarebbero svolte le prove a distanza ma non hanno riverificato nel momento di effettivo avvio della prova;
- ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.

6) Il ricorso si fonda nei seguenti **motivi di diritto**:

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 CO. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA TUTTI I CANDIDATI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO.**

La Commissione di concorso ha organizzato le prove per oltre 14 giorni di fila sottoponendo ai candidati, tuttavia, prove differenti dal punto di vista della difficoltà e dei tempi di lettura, determinando una **violazione in materia di par condicio e disparità di trattamento.**

In particolare, la posizione di partenza di tutti i candidati è stata inevitabilmente compromessa in relazione alla portata dei test

B

somministrati nei vari giorni, dal momento che **il tempo di lettura delle domande e delle risposte, determinato dalla loro lunghezza, era notevolmente diverso da giorno a giorno.**

Oltre al tempo di lettura, **appare evidente che anche la difficoltà nell'elaborazione dei concetti presenti nella domanda sia notevolmente diversa a seconda delle domande poste.**

La difficoltà era data anche dal disposto di cui all'articolo 9 del Bando che disponeva che non era *“prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova”*.

Ove i quesiti fossero stati pubblicati per tempo forse si sarebbe potuto considerare legittimo l'operato dell'amministrazione ma in **assenza della tempestiva pubblicazione** non v'è dubbio che alcuni candidati possano essere stati avvantaggiati.

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO.**

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 9 del bando in tema di materie di prova, specifica con riferimento al Diritto Amministrativo, anzitutto, che si tratta di *'elementi di diritto Amministrativo'*, quindi **non richiedendo una conoscenza approfondita ma elementare.**

Leggendo tutte le domande di tutti i compiti dalla 17 alla 20, ben quattro domande, emerge la palese e lampante violazione dell'art. 9 della lex specialis dal momento che le domande riguardano il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia il ben noto *Codice dei Contratti*

B

Pubblici; tale circostanza ha notevolmente destabilizzato i candidati che si sono preparati esclusivamente sulle prove oggetto di concorso.

Anche sotto tale profilo, pertanto, gli atti della procedura sono palesemente illegittimi dal momento che non è dato sapere quale sarebbe stato l'esito della procedura se non fossero state presenti le domande sul Codice degli Appalti.

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Da un'attenta lettura di tutte le domande della varie prove emergono anche numerose altre illegittimità che, insieme a quelle che precedono, danno un quadro totalmente chiaro del contesto in cui si sono svolte le prove di concorso.

Vi è infatti stata una serie di domande completamente sbagliate, fuori tema o estremamente precise con riferimento a domande del tutto inutili, da cui non può che discendere l'assoluta leggerezza con cui si sono svolte le prove per tutti i candidati ricorrenti.

- SULLA LEGITTIMITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI OVE LA COMMISSIONE E LA SOCIETÀ INCARICATA NON SI È ASSICURATA PRIMA DELL'INIZIO EFFETTIVO DELLA PROVA TUTTI I CANDIDATI SI TROVASSERO IN UN AMBIENTE IDONEO A RISPETTARE LE INDICAZIONI PREVISTE NEL BANDO.

Al momento del ricorso, i candidati sono stati testimoni del fatto che le operazioni di verifica siano state effettuate al momento solo al

B

momento di ingresso nella stanza virtuale e non anche al momento dell'avvio del test vero e proprio.

Ciò che si è verificato, pertanto, **è stata un'assenza totale di qualsiasi controllo nel tempo intercorso tra la verifica della stanza virtuale appena avuto accesso e l'effettivo inizio della prova.**

Anche tale modus operandi, è palesemente illegittimo dal momento che nessuno in questo momento può verificare la legittimità delle operazioni concorsuali.

7) Il ricorso è stato integrato da successivo ricorso per **motivi aggiunti** con il quale è stata estesa l'impugnazione ai seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 642/13497 del 28.3.2024 mediante la quale sono stati rettificati, a seguito della procedura di ricalcolo del punteggio di cui all'articolo 2, gli esiti della prova scritta di cui alla determinazione n. 437 prot. n. 9475 del 28.02.2024;
- Allegato 1 alla Determinazione n. 642/13497 del 28.3.2024, con la quale sono stati pubblicati gli esiti definitivi della prova scritta;
- Determinazione n. 437/9475 del 28.2.2024 mediante la quale sono stati pubblicati gli esiti definitivi della prova scritta, poi rettificati;
- Determinazione n. 437/9475 del 28.2.2024 mediante la quale sono stati rettificati gli esiti della prova scritta, ed è stato disposto di *“abbuonare i quesiti di cui è stata accertata la non correttezza, con attribuzione degli stessi pari a 0,5”*;

B

- ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato.

8) La richiesta di annullamento dei suddetti provvedimenti si giustifica nel ricorso per motivi aggiunti succitato con i seguenti **motivi di diritto**:

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N.241; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

L'Amministrazione regionale, nonostante i numerosissimi rilievi emersi, non ha provveduto ad annullare in autotutela la prova ma, al contrario, ha pubblicato la graduatoria definitiva degli idonei allo scritto in data 28.2.2024.

Nella Determinazione numero 437/9475 veniva ribadito che "Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di abbuonare i quesiti di cui è stata accertata la non correttezza, con attribuzione per gli stessi del punteggio pari a 0,5".

Con Determinazione n. 642/13497 del 28.3.2024 la Regione ha rettificato, a seguito della procedura di ricalcolo del punteggio di cui all'articolo 2, gli esiti della prova scritta di cui alla determinazione n. 437 prot. n. 9475 del 28.02.2024

La Regione ha pertanto preso atto della non correttezza di alcuni quesiti, tuttavia ha confermato la legittimità dell'intera procedura.

B

Con l'Allegato numero 1 alla Determinazione n. 642/13497 del 28.3.2024, l'amministrazione ha provveduto a pubblicare, nuovamente, gli esiti definitivi della prova scritta.

Il continuo ricorrere a provvedimenti di correzione dei quesiti denota inequivocabilmente una **palese inadeguatezza della prova oggetto del concorso.**

9) **Controinteressati** destinatari della notifica ai quali si estende il contraddittorio ed ai quali è rivolto il presente avviso sono tutti i presenti all'interno della **Determinazione n. 642/13497 del 28.3.2024** mediante la quale sono stati rettificati, a seguito della procedura di ricalcolo del punteggio di cui all'articolo 2, gli esiti della prova scritta di cui alla determinazione n. 437 prot. n. 9475 del 28.02.2024, nonché dell'**Allegato 1 alla Determinazione n. 642/13497 del 28.3.2024**, con la quale sono stati pubblicati gli esiti definitivi della prova scritta.

10) Lo **svolgimento del processo** può essere seguito navigando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* ed inserendo l'anno e il numero di registro generale del ricorso nella sezione *T.A.R. Sardegna - Cagliari*, sottosezione *Ricerca ricorsi*.

11) Il presente avviso di **notifica per pubblici proclami è stato autorizzato con ordinanza del T.A.R. Sardegna dell'8 maggio 2024 n. 141/2024**, pubblicata l'8 maggio 2024 ed emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 132/2024, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante la pubblicazione della

B

summenzionata ordinanza, del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti.

* * *

Conformemente a quanto statuito dal T.A.R. Sardegna, Sezione II, con l'ordinanza n. 141/2024, si precisa che la Regione Autonoma della Sardegna:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino a pubblicazione di sentenza definitiva, gli atti pubblicati e l'elenco nominativo dei controinteressati;

2) dovrà fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra menzionati;

3) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.

* * *

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Al presente avviso di notifica per pubblici proclami si allegano:

1) Copia informatica dell'ordinanza del T.A.R. Sardegna, Seconda Sezione, n. 141/2024, firmata digitalmente, che si attesta essere conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta **[doc. 1]**;

2) Copia informatica del ricorso introduttivo, firmata digitalmente, che si attesta essere conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta **[doc. 2]**;



3) Copia informatica della memoria di motivi aggiunti, firmata digitalmente, che si attesta essere conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta **[doc. 3]**.

Cagliari, 25 giugno 2024

Avv. Nicola Ibba